

## **Parco Regionale delle Alpi Apuane**

### **a) DIRETTIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI**

Il Consiglio direttivo detta le seguenti direttive e i criteri applicativi nella concessione dei contributi ordinari a soggetti terzi, sulla base del *Regolamento* specifico vigente e fino ad eventuale successivo provvedimento di modifica ed integrazione del presente documento:

1. Oltre quanto stabilito all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*, valgono i seguenti criteri a favore di progetti caratterizzati da:

- una più lunga tradizione ed un numero di edizioni svolte in passato in collaborazione con l'Ente Parco;
- più soggetti pubblici e privati coinvolti nella contribuzione finanziaria;
- un bilancio preventivo comprendente una maggiore entità di risorse economiche;
- un programma contenente un maggior numero di iniziative ed attività, nonché sviluppato su più giorni in calendario;
- uno svolgimento all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e quest'ultima rispetto a località esterne ai perimetri dell'area protetta genericamente intesa;
- più località di svolgimento e in più comuni dell'area parco e contigua;
- un collegamento con iniziative ed attività proprie dell'Ente Parco o patrocinate dallo stesso;
- un maggiore coinvolgimento di strutture di informazione e/o documentazione del Parco, nonché di esercizi consigliati/certificati e soggetti coordinati dall'Ente Parco;
- loro presenza tra le azioni previste dai documenti di adesione del Parco alla *Carta Europea del Turismo Sostenibile* nelle aree protette;

2. Per la concessione di contributi sulla segnaletica, verticale e orizzontale, della rete sentieristica valgono i seguenti criteri, in sostituzione di quelli stabiliti al precedente punto 1 e in aggiunta a quelli indicati all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*:

I. relativamente agli interventi sulla segnaletica verticale, secondo il seguente ordine prioritario:

- a) realizzazione prevalente degli interventi entro l'area parco in modo prioritario rispetto all'area contigua e quest'ultima, a sua volta, rispetto a località esterne ai perimetri dell'area protetta genericamente intesa;
- b) nuovi sentieri (o nuovi tratti) da segnalare rispetto alla rete sentieristica esistente;
- c) maggior numero di elementi di segnaletica verticale da posizionare in addizione o in sostituzione nella rete esistente;

II. relativamente agli interventi sulla segnaletica orizzontale, secondo il seguente ordine prioritario:

- a) realizzazione prevalente degli interventi entro l'area parco in modo prioritario rispetto all'area contigua e quest'ultima, a sua volta, rispetto a località esterne ai perimetri dell'area protetta genericamente intesa;
- b) nuovi sentieri (o nuovi tratti) da segnalare rispetto alla rete sentieristica esistente;
- c) maggior sviluppo lineare di sentieri da sottoporre ad interventi nella rete esistente;

3. Per la concessione di contributi sul patrimonio storico-culturale presente nell'area parco e contigua valgono i seguenti criteri, in sostituzione di quelli stabiliti al precedente punto 1, in aggiunta a quelli indicati all'art. 4 del *Regolamento per la concessione di contributi*:

I. relativamente agli interventi materiali sul patrimonio storico-culturale, escluse le opere manutentive sulla sentieristica:

- sede del richiedente nell'area parco o nell'area contigua, in ordine di priorità, senza escludere la partecipazione di soggetti con sede esterna;
- significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Parco e delle peculiarità del suo territorio;

- maggior numero soggetti beneficiari e dei potenziali fruitori del bene oggetto dell'intervento;
  - più soggetti pubblici e privati coinvolti nella contribuzione finanziaria;
  - bilancio preventivo dell'intervento comprendente una maggiore entità di risorse economiche;
  - preferenza per interventi posti nell'area parco rispetto all'area contigua, con esclusione di interventi posti al di fuori dell'area protetta;
  - beni già oggetto d'interventi precedenti, soprattutto se conclusivi di precedenti stralci funzionali, con priorità per quelli eseguiti o finanziati dal Parco rispetto a quelli eseguiti o finanziati da enti locali;
  - interventi a favore di beni architettonici oggetto di tutela ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr.;
  - interventi a favore di manufatti collegati alla Seconda Guerra Mondiale;
  - interventi a favore del recupero di siti religiosi;
  - interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico dell'intervento;
- II. relativamente agli interventi manutentivi sulla sentieristica, considerato il suo intrinseco valore nel patrimonio storico-culturale, secondo il seguente ordine prioritario:
- realizzazione all'interno dell'area parco rispetto all'area contigua e quest'ultima rispetto a località esterne ai perimetri dell'area protetta genericamente intesa;
  - interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico degli interventi;
  - interventi su tratti di maggiore fruizione turistica;
  - interventi lungo percorsi illustrati;
  - ricostruzione di attraversamenti di corsi d'acqua;
  - ricostruzione di brevi tratti franati;
  - eliminazione di alberi abbattuti sul percorso;
  - ricostruzione di opere laterali di regimazione delle acque e di contenimento (muri a secco);
  - tratti attrezzati esistenti (provvisi di scale, cordini, staffe, appigli, ecc.) con ultimo intervento manutentivo più lontano nel tempo;
4. Nessun progetto può beneficiare di un contributo superiore al 33,4% della risorsa ordinaria annuale disponibile nello specifico conto del bilancio preventivo.

## **b) DIRETTIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO**

1. La possibilità di prendere in esame domande di contributo presentate, nelle more della pubblicazione dell'apposito Bando o poste fuori dai termini fissati dallo stesso – come previsto dall'art. 6, comma 3, del vigente *Regolamento per la concessione di contributi* – può essere determinata dal Direttore, in presenza dei seguenti due requisiti preliminari:
- a) esistenza di risorse aggiuntive a quelle ordinarie normalmente destinate a domande acquisite in vigenza di apposito bando;
  - b) verifica oggettiva della particolare rilevanza dell'iniziativa.
2. La rilevanza dell'iniziativa è determinata dal soddisfacimento di tutti i seguenti criteri:
- a) ricaduta mediatica dell'iniziativa ad un livello quanto meno regionale;
  - b) particolare evidenza in termini promozionali dell'area protetta, come ente di gestione e come territorio beneficiato dall'iniziativa;
  - c) presenza di più soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nel finanziamento dell'iniziativa.